

Il diritto a ricordare e il diritto a essere dimenticati

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati si pone l'obiettivo di restituire ai cittadini dell'Ue il controllo sui dati personali, che Internet ha reso ancor più difficile gestire, rivoluzionando la permanenza di un fatto nella memoria comune. Ma dietro l'angolo vi sono possibili contrasti con la libertà d'opinione e informazione.

Il "diritto all'oblio" europeo si è concretizzato per la prima volta nel 2014 con il caso *Google Spagna v. Mario Costeja González* in cui la Corte europea di Giustizia ha conferito al gigante tecnologico l'obbligo di rimuovere su richiesta le informazioni personali dai suoi risultati di ricerca. Questo, in sintesi, l'accaduto: González, cittadino spagnolo interessato da una procedura di riscossione coattiva di crediti previdenziali, ha denunciato Google chiedendo la rimozione di un articolo che pubblicava il suo nome tra gli avvisi relativi a un'asta immobiliare. Egli sosteneva infatti che, tenuto conto del tempo passato dai fatti, essi fossero divenuti completamente irrilevanti, in quanto le informazioni riportate erano ormai obsolete. La Corte gli ha dato ragione, e ha in più classificato Google come "controllore", in quanto essendo un motore di ricerca, "raccolge" dati ai sensi della Direttiva 95/46/CE (ora abrogata), visto che egli li "estrae", "registra" e "organizza" nell'ambito dei programmi di indicizzazione prima di metterli a disposizione degli utenti. Dal momento in cui Google viene considerato un "gestore di dati personali" scaturisce il suo obbligo di sottostare alla Direttiva, essendo considerato responsabile del trattamento dei dati.

La Corte ha anche sancito il diritto dell'individuo a opporsi all'accesso ai suoi dati personali tramite l'utilizzo di un motore di ricerca. Tale opposizione dovrà venire valutata soppesando i diversi diritti e interessi (il diritto all'oblio e il diritto all'informazione), tenendo presente i diritti della persona san-

citi dall'art. 7 e dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il caso di Google Spagna ha avuto notevoli conseguenze, da una parte incoraggiando gli individui a far valere i propri diritti sui loro dati personali, dall'altra però ha anche pesantemente influenzato la disponibilità globale e il flusso di informazioni online.

Il regolamento (Ue) n. 2016/679, ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati, noto anche come Gdpr, ha sostituito la Direttiva sulla Protezione dei Dati e si pone l'obiettivo di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini dell'Ue, cercando di restituire loro il controllo dei propri dati personali. Il nuovo art. 17 Gdpr estende il diritto alla cancellazione dei dati, in particolare dando all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali nei seguenti casi: qualora essi non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; in caso di revoca del proprio consenso al trattamento dei dati; e in ogni caso quando il trattamento dei dati dovesse essere in contrasto con il Regolamento. I dati potranno però essere conservati, secondo l'art. 17 cpv. 3 e considerando il 65, se necessari per l'esercizio della libertà di opinione e di informazione, per rispettare un obbligo legale o, in generale, per qualsiasi ragione di pubblico interesse, come per esempio la ricerca scientifica. Il regolamento precisa inoltre nell'art. 8 paragrafo 1 che la cancellazione dei dati è obbligatoria quando i dati appartenenti a minori di sedici anni vengono raccolti senza il consenso del-



Federica Zürcher, studentessa di diritto a Zurigo e membro dell'Associazione Giovani Giuristi di Zurigo.

l'autorità genitoriale nell'ambito di servizi offerti dalla società dell'informazione. L'art. 17 paragrafo 2 prevede un nuovo obbligo per il responsabile del trattamento dei dati rispetto alla precedente Direttiva, che si ricollega fortemente al diritto all'oblio. Il titolare che per primo ha pubblicato i dati ha infatti l'obbligo specifico, quando riceve una richiesta di cancellazione, di "adottare misure ragionevoli, anche tecniche" per informare tutti gli altri responsabili che trattano gli stessi dati, sempre "tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione". L'attuazione di questa norma prevede il dovere del titolare di diventare una sorta di "intermediario obbligato" anche verso gli altri titolari, che a sua conoscenza stanno trattando i dati oggetto della richiesta di cancellazione.

Internet ha rivoluzionato la durata della permanenza di un fatto nella memoria comune. Se in precedenza per avere accesso a informazioni risalenti ad anni prima, era necessario ricercare negli archivi pubblici, ora basta



affidarsi a un motore di ricerca. Lo scopo degli articoli della Gdpr, che concretizzano il diritto di rettifica o cancellazione dei dati, è quindi quello di evitare che notizie diventate obsolete, e perciò non più di interesse pubblico, vengano continuamente riproposte. D'altro canto la libertà d'opinione, cioè il diritto soggettivo alla libertà di parola, è un diritto che svolge una funzione fondamentale nei sistemi democratici. Ai sensi dell'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e di divulgare, ricevere e cercare informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. L'art. 10 Cedu e l'art. 11 cpv. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono con altre parole gli stessi diritti. La stessa Gdpr nell'art. 85 menziona espressamente la necessità da parte degli Stati di preservare la libertà di espressione e di stampa, dando ai governi la possibilità di introdurre deroghe alle regole previste per la protezione dei dati, in modo da non ledere le summenzionate libertà fondamentali. Ai legislatori è quindi chiara l'importanza del trattamento dei dati personali a fini giornalistici, artistici e di espressione. Sarà però necessario aspettare lo sviluppo della giurisprudenza a riguardo, in quanto molte questioni vengono lasciate aperte, e il bilanciamento tra il diritto della collettività a essere informati e i diritti della personalità, tra cui quello a essere dimenticati, rimane difficile.

Per informazioni:
www.giovanigiuristi.ch